



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6991/2014 promossa da:

Giovanni (nato a _____ ed ivi residente alla _____, C.F. _____

, in proprio e nella qualità di erede del Sig. _____ Dario (nato a _____ e

deceduto il _____

Concettina (nata a _____ il _____ e residente in _____ alla _____

C.F. _____), in proprio e nella qualità di erede del Sig. _____ Dario

(nato a _____ il _____ e deceduto il _____ ;

Federico (nato a _____ ed ivi residente al _____ C.F. _____

, in proprio e nella qualità di erede del Sig. _____ Dario (nato a Napoli il _____

e deceduto il _____) e di legale rappresentante della propria figlia minore _____ Giada

(nata a Napoli il _____ ed ivi residente al _____ C.F. _____

rappresentati e difesi

dall'avv. Vincenzo Liguori

ATTORI

contro

S.p.A. Generali Italia, quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del "F.G.V.S.",
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale _____

Convenuta

Nonché

Elena _____

Convenuta contumace

pagina 1 di 8



esse determinata (Cass. 15491 /2014) in quanto il de cuius ^{decedeva sul Colpo ed, infatti,} ^{RG n. 6991/2014} ^{Reper. n. 2035/2022 del 17/05/2022} l'autoambulanza intervenuta ne constatava il decesso per "arresto cardiocircolatorio Irreversibile".

Del pari è a dirsi per il richiesto danno morale- catastrofale iure hereditatis proprio per la circostanza che il ^{decedeva sul colpo e tutti i testimoni ascoltati sia di parte attrice che convenuta affermano che} " ... Il conducente era a terra incosciente e privo di sensi".

Nessuna prova concreta è stata fornita, inoltre della sussistenza dell'invocato danno patrimoniale da lucro cessante e/o da perdita di occasione favorevole (c.detta perdita di chance), né del richiesto danno emergente passato e futuro e neanche del danno biologico richiesto iure proprio dagli attori.

Il risarcimento delle predette voci di danno va contenuto nei limiti del massimale di legge vigente al momento del sinistro , ai sensi del combinato disposto degli artt. 128 e 263, 3° comma, codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209 del 07/09/2005.

Nulla spetta, fini, a parte attrice a titolo di danno da risarcimento ultramassimale, per la presunta mala gestio (impropria- colpevole ritardo) del sinistro da parte del F.G.V.S in assenza di qualsiasi prova di tale voce di danno.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede:

dichiara la contumacia della Sig.ra Elena

in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara la concorrente responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, unitamente al de cuius Dario, nella misura del 50% pro capite, nella produzione del sinistro stradale di cui alla presente controversia;

condanna, per l'effetto, la convenuta GENERALI ASSICURAZIONI S. p. A., quale impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione del FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, come indicati in epigrafe, al pagamento, in favore di

a Giovanni (padre del de cuius) la somma di € 130.000,00; a Concettina (madre del de cuius) la somma di € 130.000,00; a Federico, germano non convivente, del de cuius; la somma di € 80.000,00; alla minore Giada, figlia del Sig. Federico e nipote ex frate del de cuius, non convivente, la somma di € 40.000,00;

condanna, altresì, la convenuta al pagamento in favore degli attori, secondo le quote ereditarie, al pagamento della somma di € 2.500,00 per i danni al motociclo del de cuius tg. oltre al rimborso delle spese funerarie € 1550,00;



Sentenza n. 1823/2022 pubbl. il 17/05/2022

RG n. 6991/2014

Repert. n. 2035/2022 del 17/05/2022

sulle predette somme andranno corrisposti gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., inizialmente calcolati, dalla data della predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione, sempre con divieto di anatocismo;

condanna, infine, la convenuta GENERALI ASSICURAZIONI S. p. A., quale impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione del FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, come indicati in epigrafe, al pagamento, in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente, in €. 9.670,00 per onorari di causa, rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge con attribuzione Avv. Vincenzo Liguori oltre €. 3.670,00 per onorari di causa, rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati

Così deciso, 04/05/2022

Il Giudice

dott. Rita

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b8fc9450d6aac2ea2abb7abd717fbb
Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5141e3f675129760

Firmato Da:
Firmato Da:

